

COMUNE DI ZOCCA

Provincia di Modena

Statuto

Approvato dal Consiglio Comunale in data 30/11/2000 con deliberazione n. 93, modificato in data 28/12/2000 con deliberazione n. 103, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 17/01/2001 prot. 2000013485.

Modificato dal Consiglio Comunale in data 23/03/2006 con deliberazione n. 21, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale in data 27/06/2007 con deliberazione n. 40, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale in data 7/3/2011 con deliberazione n. 15

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Principi fondamentali e funzioni
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – Partecipazione in generale

- Art. 7 – Principio della partecipazione
- Art. 8 – Riunioni ed assemblee

Capo II – Partecipazione politica

- Art. 9 – Forme associative
- Art. 10 – Istanze, petizioni, proposte
- Art. 11 – Consultazione popolare
- Art. 12 – Difensore civico

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi

- Art. 13 – Organi di governo

Capo II – Consiglio

- Art. 14 – Consiglio
- Art. 15 – I consiglieri
- Art. 16 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- Art. 17 – Organizzazione del Consiglio
- Art. 18 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 19 – Prima adunanza

Capo III – Sindaco e Giunta

- Art. 20 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta. Presentazione linee programmatiche.
- Art. 21 – Competenze della Giunta
- Art. 22 – Composizione della Giunta
- Art. 23 – Funzionamento della Giunta e compiti degli assessori
- Art. 24 – Cessazione dalla carica
- Art. 25 – Mozione di sfiducia. Dimissioni del Sindaco
- Art. 26 – Sindaco
- Art. 27 – Vicesindaco

Art. 28 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO IV – FRAZIONI

Art. 29 – Consulta di frazione

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I – Forme di gestione

Art. 30 – Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

Art. 31 – Trasparenza nei servizi pubblici

Capo II – Azienda speciale

Art. 32 – Azienda speciale

Art. 33 – Statuto dell’azienda

Art. 34 – Organi dell’azienda

Art. 35 – Consiglio di Amministrazione

Art. 36 – Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Art. 37 – Presidente e Direttore

Art. 38 – Controlli interni

Art. 39 – Atti fondamentali

Art. 40 – Partecipazione dell’azienda a società

Art. 41 – Vigilanza sulle aziende

Capo III – Istituzione

Art. 42 – Istituzione

Art. 43 – Organi dell’istituzione

Art.44 – Personale

Art. 45 – Rapporti con gli organi del Comune di Zocca

Art. 46 – Vigilanza

Art. 47 – Gestione finanziaria e contabile

Capo IV Altre forme

Art. 48 – Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

Art. 49 – Partecipazione a società per azioni e a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali

Art. 50 – Consorzi

Art. 51 – Accordi di programma

TITOLO VI – UFFICI E PERSONALE

Art. 52 – Principi e criteri generali dell’organizzazione comunale

Art. 53 – Segretario Comunale

Art. 54 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 55 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 56 – Conferimento e revoca delle funzioni di direzione

TITOLO VII – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ACCESSO AGLI ATTI

Capo I – La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 57 – La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

Art. 58 – La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

Art. 59 – Disposizioni integrative

Capo II – L’accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

Art. 60 – Accesso agli atti e alle informazioni

Art. 61 – Diritto di informazione

Art. 62 – Pubblicità legale degli atti comunali

Art. 63 – Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi
cui partecipa il Comune

Art. 64 – Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

Art. 65 – Disciplina finale in tema di accesso e diritto di informazione

TITOLO VIII – PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 66 – Bilancio finanziario

Art. 67 – Gestione finanziaria

Art. 68 – Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

Art. 69 – Controllo economico di gestione

Art. 70 – Revisore dei conti

Art. 71 – Attività di controllo del revisore dei conti

Art. 72 – Diritti dei contribuenti

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 73 – Revisione dello Statuto

Art. 74 – Significato dei termini e denominazioni contenute nello Statuto

Art. 75 – Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

Art. 76 – Entrata in vigore dei testi regolamentari

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Principi fondamentali e funzioni

1. Il Comune di Zocca è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Regione.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui allo statuto.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni possono anche essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Comune, per l'esercizio di funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Zocca promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e, particolarmente, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo e del terziario, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali ed economiche all'Amministrazione locale.
3. Il Comune di Zocca persegue il principio di parità e di pari opportunità tra i sessi in osservanza di quanto previsto dalla legge.
4. Il Comune di Zocca, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, concorre alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, favorendo l'attività delle organizzazioni di volontariato, promuove lo sviluppo delle attività sportive, culturali e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana, promuove la tutela e la valorizzazione delle tradizioni locali, delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e architettoniche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune di Zocca realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione anche avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati a principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Zocca comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Montetortore, Rosola, Montombraro, Ciano, Montecorone, Montalbano, Missano.
2. Il territorio del Comune di Zocca è di natura montana in quanto inserito nella dorsale appenninica, si estende per Kmq. 69,11 e confina con i Comuni di Guiglia, Pavullo nel Frignano, Savigno, Montese, Vergato, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle.
3. La sede del Comune è fissata nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
5. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta con delibera del Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare all'affissione degli atti e degli avvisi. In ogni caso, a tutti gli effetti di legge, solo la pubblicazione on line degli atti avrà valore di pubblicità legale.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Zocca ha lo stemma ed il gonfalone, le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera del Consiglio comunale, adottata con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Zocca.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
Partecipazione in generale

Art. 7
Principio della partecipazione

1. Il Comune di Zocca riconosce il diritto degli interessati, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti in possesso dell'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 8
Riunioni ed assemblee

1. La Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà.
2. L'Amministrazione comunale convoca, ogni qualvolta sia ritenuto utile o necessario, assemblee di cittadini e/o incontri con loro associazioni per sottoporre proposte, iniziative, programmi, rendiconti.
3. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, del Consiglio comunale, di una consulta di frazione, o di almeno 30 cittadini.
4. In quest'ultimo caso, nella domanda dovranno essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.

Capo II
Partecipazione politica

Art. 9
Forme associative

1. Il Comune di Zocca favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati da apposito regolamento e pubblicati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dall'Amministrazione comunale.
3. Le forme associative di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 10 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 11.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune di Zocca può istituire comitati o consulte. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

Art. 10
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale.
2. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte

che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Ai proponenti è riconosciuto il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli altri uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso il Consiglio o la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, devono indicarne la copertura.

3. La proposta è sottoscritta da almeno il cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le proposte devono essere presentate al sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale e/o alla Giunta.
4. Il Consiglio e/o la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui il Consiglio e/o la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei loro rispettivi lavori, abbiano deciso un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.
6. L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta al primo firmatario e provvede alla sua pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
7. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato. E' presentata in forma scritta da cittadini singoli o associati residenti e anche non residenti se interessati ed è rivolta al Sindaco, il quale risponde entro trenta giorni dal suo ricevimento, ovvero la trasmette entro dieci giorni all'organo competente che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 11

Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata ad aree del territorio in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da un quarto dei componenti il Consiglio comunale, da almeno due consulte di frazione, da un numero di cittadini residenti non inferiore al sette per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Zocca.
3. Il Consiglio comunale esamina le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2 in apposita e pubblica seduta, entro quarantacinque giorni dalla loro formale acquisizione.
4. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
5. Quando la consultazione riguarda la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione ha partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.
6. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine l'ufficio di ragioneria, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al comma

1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Art. 12
Difensore civico

1. Il Comune potrà avvalersi del Difensore civico istituito presso la Provincia, al quale potranno rivolgersi i cittadini. I rapporti giuridici ed economici verranno disciplinati da apposita convenzione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I
Organi

Art. 13
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano poteri di indirizzo e controllo sull'attività comunale.

Capo II
Consiglio

Art. 14
Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Le attribuzioni del Consiglio sono previste dalla legge e non possono essere delegate a altri organi.

Art. 15
I consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la popolazione del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;
 - b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c) presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dall'articolo 65.

Art. 16

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente. Se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria comunale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 17

Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare, che è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le sue modificazioni.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà i compiti e le funzioni della conferenza dei capigruppo. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee o speciali, con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio o per fini di indagine e studio su determinate materie o fatti che comunque interessano il Comune. E' comunque assicurata la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.
4. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo o di garanzia. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di

amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza ed è pubblicato all'albo pretorio. L'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco, che presiede i lavori.
2. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione, sulle questioni sottoposte al Consiglio, ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco riunisce il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con relativo elenco, è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
5. In casi di particolare importanza generale, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione e il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti e istituzioni e di singoli cittadini.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano con voto palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
7. Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
9. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo statuto e dai regolamenti.
10. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
11. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione dei limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.
12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi di altri dipendenti.

Art. 19
Prima adunanza

1. Il Consiglio è convocato in prima adunanza, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti.
2. La convocazione del Consiglio in prima adunanza è disposta dal Sindaco, che ne assume la presidenza.
3. Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica le cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surroghe.
4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.
5. Nel corso della prima seduta, il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale.

Capo III
Sindaco e Giunta

Art. 20
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta. Presentazione linee programmatiche

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti.
3. I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria comunale.
4. Entro il termine di novanta giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il relativo documento è messo a disposizione dei consiglieri almeno quindici giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio ed è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Entro il quinto giorno precedente ogni consigliere può presentare, per iscritto, al Sindaco osservazioni e/o emendamenti, depositandone contestualmente copia presso la segreteria comunale, con gli atti della seduta.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.
6. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, le linee programmatiche possono essere, all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate quanto all'attuazione, con le medesime modalità relative all'approvazione.

Art. 21
Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta ha competenza generale e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, dei responsabili di settore o del segretario comunale.
3. Sono comunque di competenza della Giunta:
 - le azioni giudiziarie attive e passive del Comune e l'approvazione degli atti di transazione;

- l'accettazione di lasciti e donazioni che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio;
 - l'approvazione del piano delle assunzioni;
 - l'affidamento degli incarichi di consulenza legale e di patrocinio legale.
4. La Giunta esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale, attuando un'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
 5. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i responsabili degli uffici e dei servizi devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 6. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in un numero massimo non superiore a due. Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, gli assessori esterni al Consiglio devono presentare precise e documentabili competenze. Non può essere nominato assessore chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 23

Funzionamento della Giunta e compiti degli assessori

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Essa delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Le votazioni sono, di norma, palesi. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Alle sue riunioni possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.
5. Il Sindaco individua il membro della Giunta che assume la funzione di Vicesindaco e determina la ripartizione dei compiti fra gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi di altri dipendenti.

Art. 24

Cessazione dalla carica

1. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni di un assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco, che le comunica al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della presentazione.
3. Allorché viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Alla sostituzione di assessori comunque cessati dall'ufficio provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino a tali elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 25

Mozione di sfiducia. Dimissioni del Sindaco.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. In questo caso le dimissioni sono verbalizzate.

Art. 26

Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
2. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio ed esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune.
5. Il Sindaco, in base alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per indirizzare l'attività gestionale dell'apparato amministrativo.
6. Il Sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, assolve i compiti attribuitigli dalla legge e adotta le ordinanze comunali contingibili e urgenti nelle materie di competenza, espressamente previste dalla normativa vigente.
8. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
9. Il Sindaco può delegare funzioni agli assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dalla legge. Gli assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe

conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai responsabili degli uffici e dei servizi e ne riferiscono alla Giunta.

10. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
11. Il Sindaco può incaricare, per particolari esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali di svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza.
12. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
13. Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.
14. Al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
15. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni devono aver luogo entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
16. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque connesse con ogni altro mezzo disponibile.
17. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sul funzionamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
18. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. Egli può delegare assessori o responsabili degli uffici e dei servizi per la partecipazione alle conferenze.
19. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e propone gli argomenti da trattare in Giunta. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 27 *Vicesindaco*

1. Il Vicesindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Egli sostituisce il Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza o impedimento e nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.
3. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 28 *Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione*

1. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO IV FRAZIONI

Art. 29

Consulta di frazione

1. Nelle frazioni e nel capoluogo il Consiglio comunale può istituire una consulta.
2. La consulta è organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
3. Il regolamento comunale disciplina il numero e le modalità di nomina dei consultori da parte del Consiglio comunale, la loro durata in carica, i compiti e le funzioni.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I

Forme di gestione

Art. 30

Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Zocca gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti locali territoriali e di convenzione con altri Comuni e Province
2. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

- d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o a responsabilità limitata;
 - e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
 - f) le ragioni per la gestione in forma associata di uno o più servizi tramite consorzio.
3. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
 4. Il Comune di Zocca si impegna a collaborare con altri Enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò garantisce meglio il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi.

Art. 31

Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati.

Capo II

Azienda speciale

Art. 32

Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 33

Statuto dell'azienda

1. Con la stessa deliberazione che istituisce l'azienda speciale il Consiglio Comunale approva lo statuto aziendale, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda, determina le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.
2. Le modifiche allo statuto dell'azienda sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

Art.34

Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il presidente, il direttore, l'organo di revisione.

Art.35

Consiglio di Amministrazione

1. Lo statuto dell'Azienda speciale stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della nomina si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'azienda dalla delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1 dell'art. 33.

Art. 36

Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali di cui al comma 1 dell'articolo 33, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'azienda, la proposta motivata di revoca di singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata dalla Giunta, da un quinto dei consiglieri comunali in carica, o da almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Zocca. Il regolamento comunale disciplina le modalità di presentazione della proposta da parte dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta di scioglimento o di revoca è trasmessa dal Sindaco al consiglio di Amministrazione o ai singoli componenti affinché deducano entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale procede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione o alla revoca di singoli membri.

Art.37

Presidente e Direttore

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.
2. Il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di pubblico concorso o per chiamata diretta, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art.38

Controlli interni

1. La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al direttore, sono disciplinati dallo statuto dell'azienda.

Art.39

Atti fondamentali

1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale il piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo, il bilancio d'esercizio. Il Consiglio inoltre approva le convenzioni dell'azienda con altri enti locali che comportino

parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi. Il Consiglio comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall'azienda, di copertura di eventuali costi sociali o di provate disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive.
3. Fuori dalle ipotesi disciplinate dalla legge e dal presente capo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono determinati dallo statuto e dai regolamenti che ne danno attuazione.

Art.40

Partecipazione dell'azienda a società

1. Il Comune può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda.
2. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidono in tutto o in parte con i servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal Consiglio comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
3. Nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei corrispondenti compiti, osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n°902.

Art.41

Vigilanza sulle aziende

1. La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta.

CAPO III

Istituzione

Art.42

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune di Zocca può prevedere la costituzione di una o più istituzioni dotate di autonomia gestionale.
2. L'istituzione è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
3. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, ne determina le finalità e gli indirizzi, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione e approva il regolamento sul suo ordinamento e funzionamento.

Art.43

Organi dell'istituzione

1. Sono organi della istituzione, il Consiglio di Amministrazione, il presidente, il direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; essi restano in carica , salvo revoca, quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori. I requisiti sono stabiliti dal regolamento della istituzione , che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri nominati su designazione di formazioni sociali o associazioni di cittadini e di utenti.
3. Il presidente è nominato dal Sindaco fra i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e il presidente percepiscono un compenso pari rispettivamente a quello dei consiglieri comunali e degli assessori.
5. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Sindaco su proposta del Consiglio d'Amministrazione, per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.
6. Per l'incarico di direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del Comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il regolamento dell'istituzione, anche in deroga al vigente ordinamento degli organi e dell'Amministrazione comunale, può tuttavia prevedere:
 - a) procedure semplificate per l'assunzione dei provvedimenti concernenti il personale dell'istituzione, ivi compresa la facoltà di decentramento agli organi dell'istituzione;
 - b) modifiche rispetto all'ordinamento del personale comunale riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale o notturno;
 - c) modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
2. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

Art. 45

Rapporti con gli organi del Comune di Zocca

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta, approva il bilancio annuale e pluriennale, gli standards di erogazione dei servizi delle istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con Enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale.
2. Il Sindaco provvede alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione osservate, per quanto applicabile, le norme dettate dall'art.36.
3. Ogni atto a carattere generale riguardante l'attività ed i servizi dell'istituzione è riservato al Consiglio di Amministrazione. Il regolamento dell'istituzione determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del presidente e del direttore.

Art.46
Vigilanza

1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale, la quale verifica altresì i risultati della gestione riferendone al Consiglio.

Art.47
Gestione finanziaria e contabile

1. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra i costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.
2. Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale.
3. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.
4. Il Revisore dei conti del comune esercita la propria attività anche nei confronti dell'istituzione.

Capo IV
Altre Forme

Art.48
Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'Amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo determinato nell'atto della concessione, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte dl territorio comunale.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni e province per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Possono essere gestite in forma associata anche le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
4. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
5. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

Art.49

Partecipazione a società per azioni e a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali

1. Il Comune di Zocca può partecipare e promuovere la costituzione di società per azioni e a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio comunale, oltre a specificare gli elementi indicati dall'art.30, comma 2 lettera d), deve allegare alla delibera consiliare o approvare successivamente uno schema di convenzione da stipularsi con la società a cui è affidata la gestione del servizio.
3. Il Comune di Zocca non può essere né divenire, successivamente alla costituzione delle società, unico azionista.
4. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo locale, gli amministratori di società costituite o partecipate dall'ente locale ed aventi per oggetto l'assunzione e gestione di partecipazioni, in società che erogano servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, ovvero l'espletamento di compiti amministrativi delegati – in virtù di norme di legge – dall'ente locale, sono scelti fra gli amministratori dell'ente locale o i dirigenti del medesimo.
5. Le fattispecie indicate al precedente comma, relative a forme di organizzazione dell'ente locale, sono previste anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni.

Art.50

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con comuni, province e altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi a cui sono soggetti, per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni secondo le norme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Per la sua costituzione il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del consorzio, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dalla legge e dallo statuto consortile.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.51

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca un conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'Accordo, consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza del Comune.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

Art. 52

Principi e criteri generali dell'organizzazione comunale

1. L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti secondo priorità d'intervento dagli organi di governo e da questi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale dei responsabili, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;
 - b) processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati;
 - c) regolamentazione delle relazioni fra gli organi di governo ed i responsabili; individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo;
 - d) attivazione ed utilizzo dei controlli interni per quanto attiene gli aspetti di legittimità, di regolarità amministrativa e contabile, di controllo di gestione e di valutazione dei responsabili;
 - e) trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;
 - f) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell'inquadramento contrattuale, per il perseguimento del pubblico interesse nonché della massima collaborazione tra le articolazioni dei Servizi del Comune e tra il Comune e le altre amministrazioni pubbliche;
 - g) crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza.

Art.53

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge.
2. Il Segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento disciplina, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario comunale

Art. 54

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.
2. La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro, suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L'assegnazione delle risorse umane del personale è definita unitamente al piano esecutivo di gestione.
3. L'assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo ed è strutturato in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione.
4. L'articolazione dell'assetto organizzativo è improntata alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto previsto nel regolamento che disciplina l'organizzazione comunale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 55

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono le funzioni correlate agli incarichi ad essi conferiti dal Sindaco in rapporto alle aggregazioni delle strutture organizzative definite dalla Giunta comunale per l'attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio comunale.
2. I responsabili compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio del potere di delega intersoggettiva.
4. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun responsabile la facoltà di delega.
5. I responsabili hanno la responsabilità della gestione dei servizi loro attribuiti.

Art. 56

Conferimento e revoca delle funzioni di direzione

1. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a responsabili assunti a tempo determinato.

2. L'accesso a posti di responsabile dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, ovvero a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di controllo previsti dalla legge, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse ed effettua periodicamente la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun responsabile, in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale.
4. Gli incarichi possono essere revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento.
5. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, di alta specializzazione o di area direttiva, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incarichi possono essere conferiti a persone dotate di adeguata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, esclusivamente nel caso in cui nell'ambito della dotazione organica dell'Ente non siano presenti professionalità adeguate, e cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Essi possono inoltre essere revocati in qualsiasi momento con provvedimento motivato. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Il Regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie possibili, ivi compresi gli incarichi extradotazione e gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

Capo I

La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 57

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art. 58

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le disposizioni di legge.
2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Art. 59

Disposizioni integrative

1. I regolamenti dettano ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Capo II

L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

Art. 60

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso e individua i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
 - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati solo al previo pagamento dei costi;
 - c) prevede le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

61

Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:
 - a) l'informazione sugli atti detenuti;
 - b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

- d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Art. 62

Pubblicità legale degli atti comunali

1. Le deliberazioni degli organi del Comune sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo on line.

Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 63

Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune di Zocca, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Art. 64

Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

1. Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
- a) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'accesso è ammesso anche nei confronti degli atti infraprocedimentali, purché definitivi.
 - c) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti delle disponibilità eventualmente stabilite dal bilancio di previsione.

Art. 65

Disciplina finale in tema di accesso e diritto di informazione

1. Per quanto non disposto in tema di accesso dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VIII
PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 66

Bilancio finanziario

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge e, nei limiti ivi previsti, al regolamento di contabilità.

2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
3. Le procedure relative alla formazione, esame ed approvazione del bilancio e delle sue variazioni sono disciplinate con il regolamento di contabilità.
4. Sono riservate alla competenza della Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 67

Gestione finanziaria

1. Ai fini della gestione, la Giunta comunale definisce e approva il Piano esecutivo di gestione, che rappresenta il contenuto analitico del bilancio di previsione.
2. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro cui va svolto il controllo del servizio finanziario sugli atti che comportano impegno di spesa e vanno rese le attestazioni di copertura ed i pareri di regolarità contabile.

Art. 68

Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e modi del loro svolgimento, adottando atti di indirizzo; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative.
2. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere sottoponendo, a tal fine, ad essa le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.
3. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma 1, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta o dal Consiglio, dai responsabili dei servizi competenti, i quali provvedono altresì all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente assegnate.

Art.69

Controllo economico di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo di gestione per verificare la corrispondenza della gestione agli obiettivi definiti dalla programmazione ed assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione.

Art. 70

Revisione dei conti

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, provvede alla nomina del revisore dei conti.

2. Le proposte di scelta del revisore non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.
3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli uffici ed atti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria. Partecipa quando richiesto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Art. 71

Attività di controllo del revisore dei conti

1. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità.
2. Attraverso le proprie verifiche, il revisore controlla l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 72

Diritti dei contribuenti

1. Il Comune di Zocca adegua le proprie normative regolamentari ai principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.73

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'abrogazione dello Statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.

Art. 74

Significato dei termini e denominazioni contenute nello Statuto

1. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

Art. 75

Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data della sua entrata in vigore, in quanto con esso compatibili.

Art. 76

Entrata in vigore dei testi regolamentari

1. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore quando la deliberazione che li approva diventa esecutiva, salvo diversa disposizione espressa.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
3. I regolamenti vengono conservati in una apposita raccolta e sono accessibili a chiunque voglia consultarli.